

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G18005 del 20/12/2017**

**Proposta n. 23375 del 20/12/2017**

**Oggetto:**

S.E.P. S.r.l. – Determinazione dirigenziale n. G08407, del 7/07/2015, e s.m.i.. Istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.. Provvedimento negativo.

OGGETTO: S.E.P. S.r.l. – Determinazione dirigenziale n. G08407, del 7/07/2015, e s.m.i.. Istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.. Provvedimento negativo.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 ottobre 2017, n. 615, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”, e s.m.i.;

VISTO il R.R. del 13 ottobre 2017, n. 23, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., approvato con la succitata D.G.R. n. 615/2017, ed in particolare:

- 1) la lettera c), comma 1, art. 2, che sostituisce il punto 13, dell'art. 20, del R.R. 1/2002, ed istituisce la Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”;
- 2) la lettera a), comma 1, art. 3, che sostituisce nell'allegato B al R.R. 1/2002, la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale “Valutazioni Ambientali e bonifiche” ed assegna alla Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” le relative competenze;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e s.m.i., avente ad oggetto: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici", della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante le: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante: " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. su richiamato;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativo alla: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante le: "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, recante le: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale";

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, recante il: "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., relativa alla: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la D.C.R. del Lazio 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: "Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio 16 maggio 2006, n. 288, e s.m.i., relativa a: "D. lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)";

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e s.m.i., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 17 aprile 2009, n. 239, recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D. lgs 59/05”;

VISTA la circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

PREMESSO che, l'installazione gestita dalla S.E.P. S.r.l., ubicata nel Comune di Pontinia (LT), ha ricevuto parere di compatibilità favorevole reso dalla competente Area regionale con proprio atto n. AM/MC/32678, del 5 novembre 2002;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08407, del 7 luglio 2015, e s.m.i., con la quale l'esercizio dell'installazione in questione è stato assoggettato, in prima istanza, ai sensi di quanto previsto con D. lgs. 46/2014, ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), per le attività IPPC riconducibili al paragrafo 5.3, lettera b), Allegato VIII, Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, ovvero funzionali alla produzione di compost di qualità da rifiuti;

VISTA l'istanza, prot. 316470, del 22/06/2017, presentata dalla medesima S.E.P. S.r.l., recante una proposta di modifica “non sostanziale” alla predetta A.I.A., ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

PRESO ATTO che, la proposta di modifica “non sostanziale” in questione consiste nella delocalizzazione dell'attuale area destinata al deposito del prodotto finito (per l'appunto, compost di qualità), previo l'utilizzo di una nuova area coperta, individuata presso un sito contiguo a quello sede dell'installazione di che trattasi (c.d. “complesso 2”), nonché nello svolgimento di ulteriori attività da effettuarsi sul medesimo prodotto finito in questione, (“vagliatura/miscelazione/eventuale insacchettamento”), con la previsione di attivare un nuovo punto di emissione in atmosfera individuato con la sigla “E4”;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., la suddetta medesima proposta di modifica è effettivamente “non sostanziale”, con particolare riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto non dà luogo ad alcun incremento del valore di soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa, delle attività IPPC attualmente esercite presso l'installazione della SEP S.r.l.;

RITENUTO, d'altra parte, che, gli interventi proposti, comportando un'estensione del progetto dell'installazione in questione, sono tali da rendere necessaria ed opportuna l'attivazione di un apposito procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., allo scopo di valutare la conseguente determinazione di nuovi potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente o sulla salute dell'uomo, rispetto a quelli già oggetto di valutazione del succitato provvedimento n. AM/MC/32678, del 5 novembre 2002;

VISTA la nota prot. n. 444446, del 6/09/2017, dell'Autorità competente, recante preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis, della L. 241/1990, e s.m.i., rispetto all'istanza di modifica "non sostanziale" in questione;

TENUTO CONTO delle osservazioni prodotte dalla controparte, acquisite al prot. n. 445049, del 8/09/2017, secondo cui le modifiche proposte e sopra descritte non comporterebbero un aggravio degli impatti generati dalle attività autorizzate con la predetta A.I.A., e quindi la necessità di richiedere l'attivazione della suddetta verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

VALUTATO che, le motivazioni addotte e riportate nella succitata nota prot. n. 445049, del 8/09/2017, non superano le criticità rilevate con il suddetto preavviso di diniego prot. n. 444446/2017, anche alla luce dei criteri stabiliti all'allegato V, della Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., ai fini della prevista verifica di assoggettabilità alla VIA;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno che la S.E.P. S.r.l. presenti istanza, presso la competente Area regionale, per l'attivazione di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., cui sottoporre le modifiche proposte e sopra richiamate, prima di dare loro attuazione;

RITENUTO di confermare le condizioni e/o prescrizioni previste nella vigente A.I.A.;

DATO ATTO alla S.E.P. S.r.l. di aver corrisposto, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017, l'integrale importo della tariffa istruttoria prevista per le modifiche non sostanziali in ambito A.I.A., come risulta dalla quietanza di pagamento acquisita al prot. n. 619442, del 12/12/2017,

## DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., con particolare riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, gli interventi di cui all'istanza di modifica, prot. n. 316470, del 22/06/2017, presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., dalla SEP S.r.l., sono "non sostanziali", in quanto non comportano alcun incremento del valore di soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa, delle attività IPPC attualmente autorizzate, e descritte

al paragrafo 5.3, lettera b), Allegato VIII, Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

- 2) di prendere atto, altresì, dell'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'autorità competente, ovvero del preavviso di diniego prot. n. 444446, del 6/09/2017, osservato dalla stessa S.E.P. S.r.l. con nota prot. n. 445049, del 8/09/2017;
- 3) di stabilire, pertanto, che, la S.E.P. S.r.l. non potrà procedere all'attuazione dei predetti interventi di modifica, fintantoché non sarà espletata la prevista procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;
- 4) di confermare le prescrizioni e condizioni già previste con la vigente A.I.A., di cui alla D.D. n. G08407, del 7/07/2015, e s.m.i.;
- 5) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web: [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti);
- 6) di trasmettere la presente determinazione alla Provincia di Latina, al Comune di Pontinia, alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio (Sezione Provinciale di Latina, e Direzione Centrale), nonché, per opportuna conoscenza, all'Area V.I.A., della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, della Regione Lazio;
- 7) di prevedere che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore  
Ing. Flaminia Tosini